

Si informa che sono state pubblicate nel sito della Regione Sicilia le condizioni ed i termini di accesso al beneficio per l'esenzione anno 2020 della tassa automobilistica
– Legge Regione Sicilia n.9/2020 ex art7 comma4 -
(<https://pir.regione.sicilia.it/>struttureregionali>assessoratiedipartimenti>assessoratoregionaledeleconomia>dipartimentodellefinanzeedelcredito>)

Data di presentazione istanze

Le istanze devono essere compilate e presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente dalle ore 09:00 del giorno 21 ottobre 2020 sino e non oltre le ore 23.59 del 05 novembre 2020

Le istanze presentate fuori dai suddetti termini verranno automaticamente rigettate.

Modello e modalità di presentazione dell'istanza

Per presentare l'istanza il soggetto richiedente deve:

1. collegarsi al sito internet <https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato>
(per le istanze dei soggetti fisici)
oppure al link <https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/associazioni>
(per le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali).

I due link saranno raggiungibili anche dal sito di ACI, dalla sezione del bollo auto dedicata alla Regione Siciliana

I facsimile dei due modelli sono reperibili al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areematiche/PIR_Tasaauto/PIR_Esenzione_2020/PIR_EsenzionePrivati;

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Areematiche/PIR_Tasaauto/PIR_Esenzione_2020/PIR_PIR_Esenzioneassociazioni

Il modello rappresenta un facsimile da non utilizzare per la presentazione dell'istanza; i due modelli non sono alternativi, ma in relazione al fatto di essere privato o associazione va utilizzato il modello appositamente predisposto.

2. compilare il format predisposto inserendo i dati richiesti;
3. dopo aver controllato la correttezza delle informazioni inserite, salvare e stampare l'istanza;

4. il sistema genererà l'istanza con il codice identificativo attribuito alla pratica in formato pdf, da sottoscrivere con firma digitale o olografa, i cui contenuti non devono essere modificati pena l'esclusione.

- a) In caso di firma digitale il documento digitale restituito dal software di firma costituisce istanza.
- b) In caso di firma olografa (firmata di proprio pugno dal richiedente) l'istanza generata dal sistema deve essere stampata, firmata e scansata in formato PDF ai fini dell'invio;

5. L'istanza di cui al punto 4 unitamente ad una copia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'autovettura o del legale rappresentante dell'associazione, in formato PDF, devono essere trasmessi, **esclusivamente via pec intestata al richiedente o ad un suo delegato, all'indirizzo PEC esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it** (utilizzabile solo dai privati) **o all'indirizzo PEC esenzione2020.associazioni@PEC.sicilia.aci.it** (utilizzabile solo dalle associazioni) (la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve essere superiore a 5MB).

ATTENZIONE: "Non saranno accettate le istanze presentate con PEC istituzionali (es. quelle con estensione @pec.gov.it, @pec.aci.it, @certmail.regione.sicilia.it)". Pertanto dalle Unità Territoriali dell'ACI non potranno essere inviate PEC alla Regione per la richiesta dell'esenzione, il servizio potrà però essere erogato dagli Studi di Consulenza e dalle Delegazioni AC.

6. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato, a pena di esclusione, soltanto il codice identificativo della pratica di cui al punto 4.

NOTA BENE: Il codice identificativo è elemento essenziale e deve essere riportato correttamente nell'oggetto della PEC da inviare: in assenza del codice o in presenza di un codice errato l'istanza sarà scartata e occorrerà procedere all'invio di una nuova PEC, avente medesimo contenuto (cfr. punto 5) e ad oggetto il corretto numero identificativo.

Non verranno valutate le istanze inviate a indirizzi PEC diversi da quelli sopra specificati.

Si precisa che la compilazione del solo format senza l'invio della PEC di cui al punto 5 non costituisce presentazione dell'istanza.

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della consegna della PEC che riporta nell'oggetto l'identificativo della pratica digitato correttamente e completo degli allegati debitamente compilati e firmati.

Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate ai punti precedenti.

Nel caso in cui dopo avere compilato l'istanza con l'attribuzione del numero di pratica, l'utente riscontra la presenza di dati errati o incompleti deve compilare un nuovo format con l'attribuzione di un nuovo numero di codice identificativo della pratica e trasmetterlo con le medesime modalità di cui al punto 5.

Nell'ipotesi di invio di più istanze per la medesima autovettura, si terrà conto esclusivamente dell'ultima istanza inviata.

A tal fine farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

Nel caso di richiesta di esenzione per più autovetture intestate allo stesso soggetto è necessario inviare un'istanza per ogni autovettura.